



TARIFFA N. 9.

**Rendita differita con controassicurazione
a premio annuo.**



Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione.

Il contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione è un contratto in virtù del quale l'Istituto si impegna di pagare all'assicurato, a partire da una certa epoca e durante tutta la vita dell'assicurato stesso, una rendita annua, garantendo pure agli eredi il rimborso di tutti i premi pagati nel caso che l'assicurato muoia prima del tempo fissato per il godimento della rendita.

Il contraente, da sua parte, si obbliga invece di corrispondere all'Istituto un premio annuo costante per tutta la durata del contratto, ed in caso di premorienza soltanto fino alla morte.

La rendita differita con controassicurazione è utile specialmente a chi desidera, con un atto di previdenza, provvedere alla propria vecchiaia e nello stesso tempo a garantire agli eredi il frutto del proprio risparmio.

Esempio 1°:

Un operaio intende assicurarsi una modesta pensione di lire 1000 all'età di 55 anni, ma non vuole nel caso ch'egli premoia a tale età che la sua famiglia resti privata di quel piccolo capitale che egli si sarebbe formato qualora avesse depositato l'ammontare di tutti i premi pagati presso un qualsiasi Istituto di credito.

Esso sceglierà in tal caso la rendita differita con controassicurazione, e se la sua età è di 30 anni, sceglierà una durata di 25 anni e pagherà il premio annuo di lire 327.

In caso di premorienza verranno restituiti agli eredi tutti i premi pagati.



Il premio sopra indicato di lire 327 si ottiene moltiplicando la rendita da assicurare di lire 1000 per il premio indicato nella tabella in corrispondenza dell'età 30, e al numero dei premi 25, e dividendo il prodotto per 100.

Avremo cioè:

Premio annuo richiesto per assicurare una rendita differita con controassicurazione di lire 1000 su una testa di anni 30 pagabile dopo 25 anni qualora sia in vita l'assicurato

$$= \frac{32.70 \times 1000}{100} = 327.$$

Qualora l'assicurato venisse a mancare dopo aver pagato 10 annualità di premio, la sua famiglia ritirerebbe immediatamente l'ammontare dei 10 premi versati, cioè:

$$327 \times 10 = \text{L. } 3270.$$

Esempio 2°:

Un'azienda commerciale vuole stipulare a favore di un suo impiegato di anni 40 una pensione vitalizia di lire 1500 decorribile dall'età di 60 anni, ma non vuole correre l'alea di perdere tutti i premi pagati nel caso che l'impiegato muoia prima del tempo fissato per il godimento della rendita. Essa sceglie allora il contratto di rendita differita con controassicurazione. Il premio annuo che essa deve pagare per l'impiegato per la durata di 20 anni è di lire 588.75.

Questo premio annuo si ricava moltiplicando il premio indicato in tariffa in corrispondenza all'età 40, durata 20, per la rendita che si vuole assicurare, e dividendo tale prodotto per 100. Avremo dunque:

$$\frac{39.25 \times 1500}{100} = 588.75.$$

Per l'applicazione della tariffa, l'età si calcola di anno in anno al genetliaco più vicino e cioè trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili contro un aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2% per il frazionamento semestrale, al 3% per il frazionamento trimestrale, ed al 4% per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere infine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.

1.

Qual'è il premio annuo che deve pagare per 23 anni, una persona di 35 anni e 7 mesi per assicurarsi a 59 anni una rendita differita di lire 1500 con controassicurazione?

Completando il semestre incominciato, l'età da attribuire all'assicurato è di 36 anni. Le tabelle indicano come premio per cento lire di rendita assicurata corrispondente all'età 36 anni ed al numero dei premi 23, lire 32.85; avremo dunque, applicando le norme stabilite:

$$\text{Premio annuo richiesto} = \frac{32.85 \times 1500}{100} = 492.75$$

Qualora l'assicurato venisse a morire dopo 15 anni, i suoi eredi quanto verrebbero a ritirare?

Avendo pagato 15 annualità di premio, gli eredi riscuoterebbero:

$$\text{Lire } 492.75 \times 15 = \text{lire } 7391.25.$$

2.

Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta col pagamento in rate semestrali, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 492.75, seguendo le istruzioni precedenti, si avrà:

$$\begin{aligned} \text{Rata semestrale anticipata} \\ = 492.75 \times 0.51 = 251.30. \end{aligned}$$

3.

Se l'assicurazione di cui al caso precedente fosse chiesta col pagamento in rate trimestrali, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 492.75, seguendo le istruzioni precedenti, si avrà:

$$\begin{aligned} \text{Rata trimestrale anticipata} \\ = 492.75 \times 0.2575 = 126.88. \end{aligned}$$

4.

Se l'assicurazione di cui al primo esempio fosse richiesta con pagamento in rate mensili, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 492.75, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\begin{aligned} \text{Rata mensile anticipata} \\ = 492.75 \times 0.08666 = 42.70. \end{aligned}$$

Tariffa N. 9.

Rendita differita con controassicurazione a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli averi diritto, i premi versati

| Età dell'assicurato | 15 | 16 | 17 | 18 | Età dell'assicurato |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 22 | .. | .. | .. | 72.90 | 22 |
| 23 | .. | .. | 78.70 | 71.85 | 23 |
| 24 | .. | 85.30 | 77.55 | 70.80 | 24 |
| 25 | 92.75 | 84.10 | 76.35 | 69.70 | 25 |
| 26 | 91.45 | 82.80 | 75.10 | 68.60 | 26 |
| 27 | 90.00 | 81.45 | 73.85 | 67.35 | 27 |
| 28 | 88.60 | 80.15 | 72.60 | 66.10 | 28 |
| 29 | 87.20 | 78.85 | 71.30 | 64.85 | 29 |
| 30 | 85.75 | 77.50 | 70.00 | 63.60 | 30 |
| 31 | 84.25 | 76.05 | 68.60 | 62.30 | 31 |
| 32 | 82.70 | 74.50 | 67.20 | 60.90 | 32 |
| 33 | 81.10 | 72.90 | 65.70 | 59.45 | 33 |
| 34 | 79.35 | 71.25 | 64.15 | 57.95 | 34 |
| 35 | 77.60 | 69.60 | 62.60 | 56.40 | 35 |
| 36 | 75.80 | 67.85 | 61.00 | 54.85 | 36 |
| 37 | 73.90 | 66.10 | 59.40 | 53.35 | 37 |
| 38 | 71.95 | 64.35 | 57.75 | 51.80 | 38 |
| 39 | 70.00 | 62.60 | 56.05 | 50.25 | 39 |

Segue Tariffa N. 9.

Rendita differita con controassicurazione a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

| Età dell'assicurato | 19 | 20 | 21 | 22 | Età dell'assicurato |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 20 | .. | 63.00 | 57.90 | 53.20 | 20 |
| 21 | 67.70 | 62.05 | 57.00 | 52.35 | 21 |
| 22 | 66.75 | 61.10 | 56.10 | 51.50 | 22 |
| 23 | 65.75 | 60.15 | 55.20 | 50.60 | 23 |
| 24 | 64.70 | 59.20 | 54.30 | 49.65 | 24 |
| 25 | 63.60 | 58.20 | 53.30 | 48.70 | 25 |
| 26 | 62.55 | 57.15 | 52.30 | 47.70 | 26 |
| 27 | 61.40 | 56.10 | 51.20 | 46.70 | 27 |
| 28 | 60.25 | 55.00 | 50.10 | 45.65 | 28 |
| 29 | 59.00 | 53.80 | 48.95 | 44.60 | 29 |
| 30 | 57.80 | 52.60 | 47.80 | 43.50 | 30 |
| 31 | 56.50 | 51.35 | 46.55 | 42.35 | 31 |
| 32 | 55.20 | 50.05 | 45.30 | 41.15 | 32 |
| 33 | 53.90 | 48.70 | 44.05 | 39.95 | 33 |
| 34 | 52.50 | 47.35 | 42.80 | 38.75 | 34 |
| 35 | 51.10 | 46.00 | 41.60 | 37.60 | 35 |
| 36 | 49.70 | 44.65 | 40.40 | 36.40 | 36 |
| 37 | 48.25 | 43.30 | 39.10 | 35.20 | 37 |
| 38 | 46.80 | 41.95 | 37.80 | 33.90 | 38 |
| 39 | 45.30 | 40.60 | 36.50 | 32.70 | 39 |

Segue Tariffa N. 9.

Rendita differita con controassicurazione a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

| Età dell'assicurato | 23 | 24 | 25 | Età dell'assicurato |
|------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| 20 | 49.10 | 45.20 | 41.70 | 20 |
| 21 | 48.30 | 44.40 | 40.90 | 21 |
| 22 | 47.45 | 43.60 | 40.10 | 22 |
| 23 | 46.60 | 42.75 | 39.30 | 23 |
| 24 | 45.65 | 41.90 | 38.45 | 24 |
| 25 | 44.70 | 41.00 | 37.60 | 25 |
| 26 | 43.70 | 40.10 | 36.70 | 26 |
| 27 | 42.70 | 39.10 | 35.70 | 27 |
| 28 | 41.70 | 38.10 | 34.70 | 28 |
| 29 | 40.60 | 37.10 | 33.70 | 29 |
| 30 | 39.50 | 36.05 | 32.70 | 30 |
| 31 | 38.40 | 35.00 | 31.70 | 31 |
| 32 | 37.30 | 33.85 | 30.75 | 32 |
| 33 | 36.20 | 32.90 | 29.75 | 33 |
| 34 | 35.10 | 31.85 | 28.75 | 34 |
| 35 | 34.00 | 30.80 | 27.75 | 35 |
| 36 | 32.85 | 29.70 | 26.75 | 36 |
| 37 | 31.70 | 28.60 | 25.70 | 37 |
| 38 | 30.55 | 27.45 | 24.60 | 38 |
| 39 | 29.40 | 26.30 | 23.55 | 39 |

Segue Tariffa N. 9.

Rendita differita con controassicurazione
a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

| Età dell'assicurato | 15 | 16 | 17 | 18 | Età dell'assicurato |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 40 | 68.00 | 60.80 | 54.35 | 48.70 | 40 |
| 41 | 66.10 | 59.00 | 52.65 | 47.15 | 41 |
| 42 | 64.25 | 57.20 | 50.95 | 45.50 | 42 |
| 43 | 62.30 | 55.40 | 49.20 | 43.90 | 43 |
| 44 | 60.35 | 53.55 | 47.50 | 42.30 | 44 |
| 45 | 58.40 | 51.70 | 45.80 | 40.70 | 45 |
| 46 | 56.30 | 49.70 | 44.00 | 39.10 | 46 |
| 47 | 54.15 | 47.75 | 42.25 | 37.40 | 47 |
| 48 | 52.00 | 45.85 | 40.45 | 35.75 | 48 |
| 49 | 50.05 | 44.00 | 38.70 | 34.20 | 49 |
| 50 | 48.10 | 42.20 | 37.10 | 32.70 | 50 |
| 51 | 46.15 | 40.35 | 35.40 | 31.20 | 51 |
| 52 | 44.20 | 38.55 | 33.70 | 29.70 | 52 |
| 53 | 42.20 | 36.80 | 32.10 | .. | 53 |
| 54 | 40.25 | 35.05 | .. | .. | 54 |
| 55 | 38.30 | .. | .. | .. | 55 |

Segue Tariffa N. 9.

Rendita differita con controassicurazione
a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

| Età dell'assicurato | 19 | 20 | 21 | 22 | Età dell'assicurato |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 40 | 43.80 | 39.25 | 35.20 | 31.45 | 40 |
| 41 | 42.35 | 37.90 | 33.90 | 30.20 | 41 |
| 42 | 40.70 | 36.50 | 32.55 | 28.95 | 42 |
| 43 | 39.15 | 35.10 | 31.20 | 27.70 | 43 |
| 44 | 37.60 | 33.60 | 29.80 | 26.45 | 44 |
| 45 | 36.05 | 32.10 | 28.50 | 25.20 | 45 |
| 46 | 34.55 | 30.70 | 27.15 | 23.95 | 46 |
| 47 | 33.05 | 29.30 | 25.80 | 22.70 | 47 |
| 48 | 31.60 | 27.90 | 24.45 | 21.45 | 48 |
| 49 | 30.15 | 26.55 | 23.15 | .. | 49 |
| 50 | 28.70 | 25.20 | .. | .. | 50 |
| 51 | 27.25 | .. | .. | .. | 51 |

La rendita differita con controassicurazione si adatta ottimamente alle assicurazioni collettive per impiegati.



Segue Tariffa N. 9.

**Rendita differita con controassicurazione
a premio annuo**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di lire 100 dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate. In caso di premorienza l'Istituto restituisce integralmente, agli aventi diritto, i premi versati.

| Età dell'assicurato | 23 | 24 | 25 | Età dell'assicurato |
|------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| 40 | 28.20 | 25.20 | 22.50 | 40 |
| 41 | 27.00 | 24.05 | 21.45 | 41 |
| 42 | 25.80 | 22.95 | 20.40 | 42 |
| 43 | 24.60 | 21.80 | 19.35 | 43 |
| 44 | 23.40 | 20.70 | 18.30 | 44 |
| 45 | 22.25 | 19.70 | 17.30 | 45 |
| 46 | 21.10 | 18.60 | .. | 46 |
| 47 | 19.95 | .. | .. | 47 |

La rendita differita con controassicurazione, non solo costituisce a favore dell'assicurato una rendita vitalizia, ma include anche una assicurazione crescente, in caso di morte.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del contratto; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XIV, libro I, del Codice di Commercio.

**Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione;
riduzione di polizze; riscatto.**

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale o per una rendita ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 7. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto stipulato con controassicurazione, per il quale siano state pagate tre annualità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata.

Trasferimenti della polizza, attribuzione del beneficio.

Art. 8. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto.

Art. 9. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 10. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza.

Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 11. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento

previa presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario, e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

Per le Rendite vitalizie, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di Rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 12. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 13. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 14. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

